

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 15 GIUGNO 2009 N. 86

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE IL CONTENZIOSO
INSORTO TRA IL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO ED IL
COMUNE DI ORTONA. PROC. CIV. N. 421/'99**

L'anno **duemilanove** il giorno **quindici** del mese di **giugno** alle ore **12.30** e seguenti nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Sig. CARLO | BOROMEO |
| 2. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 3. Sig. GIUSEPPE | GRANATA |
| 4. Sig. ROCCO | RANALLI |
| 5. Sig. LEO | CASTIGLIONE |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Vice Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con sentenza n. 41/08, emessa in data 17-19.3.2008, il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, a definizione del procedimento civile n. 421/1999, condannava questo ente al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica Centro, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento per la gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione in c.da Riccio di Ortona per il periodo dal 31.12.1996 al

30.11.1999, della somma complessiva di € 191.515,65, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dalla data della domanda al saldo, nonché alla refusione delle spese processuali in favore del Consorzio, liquidate in complessivi € 11.887,72, oltre accessori di legge, per un totale di € 16.223,22;

- Per il periodo dal 1.12.1999 al 31.12.2002, il Consorzio vanta un ulteriore credito di € 146.952,34, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati, alla data del 28.3.2008, in € 51.233,08;
- Per il periodo successivo al 31.12.2002, le parti hanno riconosciuto che l'indennizzo risulta dovuto al Consorzio da parte della società SASI s.p.a., dalla predetta data subentrata al Comune di Ortona nella gestione del servizio idrico integrato;
- Con deliberazione n. 72, del 22 ottobre 2008, il Consiglio comunale di Ortona, sulla base del presupposto della inutilità del ricorso in appello contro la sentenza sopra citata, stabiliva di riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza medesima nonché dalla ulteriore pretesa vantata dal Consorzio per il periodo dal 1.12.1999 al 31.12.2002, calcolando in complessivi € 396.223,22 (di cui € 380.000,00, corrispondenti al credito del Consorzio e € 16.223,22 corrispondenti alle spese legali riconosciute in sentenza a favore della controparte) la somma dovuta al Consorzio medesimo e stabilendo di finanziare il predetto debito in parte, mediante contrazione di mutuo e, per la parte residua, mediante utilizzo di fondi propri di bilancio;
- Con successiva deliberazione consiliare n. 42, del 28 maggio 2009, esecutiva e per le motivazioni nella stessa riportate, si è stabilito di finanziare interamente la spesa di cui sopra mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2008;

REPUTATA l'opportunità di procedere alla stipula di un atto di transazione che, da una parte, dia certezze all'ente creditore in ordine ai tempi di conseguimento del pagamento dovutogli e dall'altra, eviti il ricorso ad una azione esecutiva nei confronti del Comune, che comporterebbe un inutile e dannoso aggravio di spesa;

VISTO lo schema di atto transattivo fatto pervenire dall'avv. Antonella Bosco, patrocinante del Consorzio nella causa di primo grado;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sotto il profilo tecnico, dal Dirigente del 1° Settore – Affari Generali e Istituzionali – e, sotto il profilo contabile, dal dirigente del 2° Settore – Servizi Finanziari- ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

- 1- Aderire, per i motivi sopra illustrati, alla proposta transattiva trasmessa dall'avv. Antonella Bosco ed inerente il contenzioso di cui alla premessa;
- 2- Approvare lo schema dell'atto di transazione nel testo che si allega sotto la lett. A) al presente provvedimento per farne parte integrante sostanziale;

- 3- Dare atto che la definizione transattiva del contenzioso di cui trattasi ammonta a complessivi € 396.223,22, comprensivi di spese legali, a tacitazione completa e totale di ogni pretesa del Consorzio di Bonifica Centro;
- 4- Autorizzare il dirigente del 1° Settore, Dott. Angelo Radoccia, a stipulare l'atto di transazione, nel testo come sopra approvato;
- 5- Far fronte alla spesa mediante utilizzo degli avanzi di amministrazione derivanti dai conti di bilancio relativi all'esercizio 2007 e 2008 e, in particolare, con imputazione al cap. 1243 dei residui 2008, per € 40.206,95 e al cap. 1244 del bilancio corrente, per € 356.016,27.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.